



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI**

ORDINANZA N°51/2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi:

VISTO il progetto esecutivo “RER 04 – Riqualificazione ambientale e funzionale delle foci del Po di Volano in Sacca di Goro mediante escavo di canali sublagunari e ricostruzione di dossi e barene datato 09.11.2009;

VISTA la nota Prot. n°216898 in data 01.10.2009 con la quale, la Regione Emilia Romagna, al fine di acquisire i pareri necessari per l’approvazione del progetto “RER 04 – Riqualificazione ambientale e funzionale delle foci del Po di Volano in Sacca di Goro mediante escavo di canali sublagunari e ricostruzione di dossi e barene datato 09.11.2009” ha indetto una conferenza di servizi in data 12.10.2009 presso la propria sede;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva, tenutasi presso la Regione Emilia Romagna di Bologna in data 13.11.2009 nel quale questo Ufficio Marittimo, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole;

VISTO il foglio prot. n°5496 in data 14.12.2009 con il quale questo Ufficio Marittimo ha espresso il proprio nulla osta ai fini della Sicurezza della Navigazione subordinato all’adempimento delle prescrizioni comunicate in sede di conferenza e riportate nel foglio sopraccitato;

VISTA la nota prot. n°466/SG2010 in data 04.10.2010 da parte dell’Impresa A.T.I. VEZZOLA S.p.a. – appaltatrice dei lavori;

VISTA la nota pervenuta in data 09.11.2010 con la quale la Ditta NUOVA DRAGOMAR S.r.l. riferisce di avere ultimato i lavori di dragaggio nella Valle di Gorino in Sacca di Goro (FE);

VISTA la nota prot.n.PG. 10/222238 del 13.09.2010 della Regione Emilia Romagna – Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche con allegato il verbale di consegna n°13/2010 dell’area demaniale marittima rilasciato ai sensi dell’articolo 34 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che l’Impresa A.T.I. VEZZOLA S.p.a. con sede legale a Lonato (BS), Via Mantova n°39 si avvarrà, per l’esecuzione dei lavori, dei seguenti mezzi nautici:

- Rimorchiatore “MARIO B” iscritto nei RR.NN.MM. e GG. di Chioggia al n°CI 3116;
- Motopontone “CHIARA II” iscritto nei RR.NN.MM. e GG. di Chioggia al n°CI 3627;
- Galleggiante “EXCALIBUR I” iscritto nei RR.NN.MM. e GG. di Chioggia al n°CI 3608;
- Galleggiante “GLADIUS” iscritto nei RR.NN.MM. e GG. di Chioggia al n°CI 3614;

RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto ordinatorio al fine di prevenire pericoli per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché per la pubblica incolumità, regolamentando il pubblico uso della zona di mare ricadente nell’ambito dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi interessata dai lavori; regolamentare la navigazione nelle zone di mare interessate dall’intervento di dragaggio e di deposito del materiale dragato in due aree opportunamente riportate nello stralcio di carta nautica n°37 - edita dall’Istituto Idrografico della Marina Militare, allegata alla presente Ordinanza, e nel contempo salvaguardare la sicurezza della navigazione negli specchi d’acqua interessati;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che a far data dal 16 Novembre c.a. e fino al 31 Marzo 2011, termine fissato dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche quale termine di riconsegna dell'area oggetto dei lavori, fatte salve diverse disposizioni da parte degli Enti Territoriali competenti e comunque fino al termine dei lavori, l'Impresa A.T.I. VEZZOLA S.p.a. con sede legale a Lonato (BS), mediante l'utilizzo dei mezzi nautici in premessa citati, procederà all'esecuzione dei lavori "Riqualificazione ambientale e funzionale delle foci del Po di Volano in Sacca di Goro mediante escavo di canali sublagunari e ricostruzione di dossi e barene", mediante dragaggio e ripascimento del materiale dragato, corrispondente a circa 76.300,00 mc, in due aree individuate dai punti di coordinate sottoindicati e riportati nell'allegata planimetria che è parte integrante di questa Ordinanza.
Le coordinate che identificano l'area di scavo nonché l'area di deposito sono:

AREA DI SCAVO TRATTO ESISTENTE

1. Latitudine: 44°48' 52" N – Longitudine: 012°16 ' 30" E
2. Latitudine: 44°48' 53" N – Longitudine: 012°16 ' 28" E
3. Latitudine: 44°48' 55" N – Longitudine: 012°16 ' 33" E
4. Latitudine: 44°48' 56" N – Longitudine: 012°16 ' 31" E
5. Latitudine: 44°48' 58" N – Longitudine: 012°16 ' 35" E
6. Latitudine: 44°48' 59" N – Longitudine: 012°16 ' 33" E
7. Latitudine: 44°49' 00" N – Longitudine: 012°16 ' 38" E
8. Latitudine: 44°49' 01" N – Longitudine: 012°16 ' 36" E
9. Latitudine: 44°49' 03" N – Longitudine: 012°16 ' 40" E
10. Latitudine: 44°49' 04" N – Longitudine: 012°16 ' 39" E
11. Latitudine: 44°49' 04" N – Longitudine: 012°16 ' 44" E
12. Latitudine: 44°49' 05" N – Longitudine: 012°16 ' 44" E
13. Latitudine: 44°49' 05" N – Longitudine: 012°16 ' 49" E
14. Latitudine: 44°49' 06" N – Longitudine: 012°16 ' 48" E
15. Latitudine: 44°49' 05" N – Longitudine: 012°16 ' 53" E
16. Latitudine: 44°49' 07" N – Longitudine: 012°16 ' 53" E
17. Latitudine: 44°49' 05" N – Longitudine: 012°16 ' 57" E
18. Latitudine: 44°49' 07" N – Longitudine: 012°16 ' 57" E
19. Latitudine: 44°49' 06" N – Longitudine: 012°17 ' 02" E
20. Latitudine: 44°49' 07" N – Longitudine: 012°17 ' 02" E
21. Latitudine: 44°49' 06" N – Longitudine: 012°17 ' 06" E
22. Latitudine: 44°49' 07" N – Longitudine: 012°17 ' 06" E
23. Latitudine: 44°49' 05" N – Longitudine: 012°17 ' 11" E

AREA DI SCAVO NUOVO CANALE

24. Latitudine: 44°49' 06" N – Longitudine: 012°16 ' 23" E
25. Latitudine: 44°49' 07" N – Longitudine: 012°16 ' 23" E
26. Latitudine: 44°49' 06" N – Longitudine: 012°16 ' 27" E
27. Latitudine: 44°49' 07" N – Longitudine: 012°16 ' 28" E
28. Latitudine: 44°49' 05" N – Longitudine: 012°16 ' 31" E
29. Latitudine: 44°49' 06" N – Longitudine: 012°16 ' 32" E
30. Latitudine: 44°49' 03" N – Longitudine: 012°16 ' 35" E
31. Latitudine: 44°49' 05" N – Longitudine: 012°16 ' 36" E
32. Latitudine: 44°49' 04" N – Longitudine: 012°16 ' 39" E

AREA DI DEPOSITO "1"

33. Latitudine: 44°49' 04" N – Longitudine: 012°1 6' 25" E;
34. Latitudine: 44°49' 03" N – Longitudine: 012°1 6' 31" E;
35. Latitudine: 44°48' 56" N – Longitudine: 012°1 6' 27" E;
36. Latitudine: 44°48' 55" N – Longitudine: 012°1 6' 22" E;

AREA DI RIPASCIMENTO "2"

37. Latitudine: 44°48' 55" N – Longitudine: 012°1 6' 22" E;
38. Latitudine: 44°48' 57" N – Longitudine: 012°1 6' 01" E;
39. Latitudine: 44°48' 48" N – Longitudine: 012°1 5' 41" E;
40. Latitudine: 44°48' 51" N – Longitudine: 012°1 5' 39" E;

ORDINA

- Art.1 – che i lavori suddetti devono essere effettuati in ore diurne con interruzione nei giorni festivi e durante gli orari che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica garantendo la fruizione turistico ricreativa del Pubblico Demanio Marittimo e/o delle eventuali aree concessionate confinanti, nonché in condizioni meteomarine favorevoli e sospesi in caso di scarsa visibilità;
- Art. 2 – che i mezzi nautici impiegati nelle operazioni devono attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg.'72 – L.1085/77 e successive modifiche ed integrazioni);
- Art. 3 – che i mezzi nautici impiegati nei lavori devono attenersi a tutte le disposizioni impartite da questo Ufficio Circondariale Marittimo, direttamente o tramite L'Ufficio Locale Marittimo di Goro, in relazione ad eventuale transito di altre unità in prossimità della zona interessata dai lavori di dragaggio ed ogni altra problematica riguardante la sicurezza della navigazione. E' fatto pertanto obbligo ai Comandanti delle unità impiegate nei lavori di assicurare l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
- Art. 4 – che i mezzi impiegati nei lavori devono segnalare la propria presenza alle unità in transito nella zona interessata dai lavori per mezzo dei segnali ottici e/o acustici previsti dalla COLREG'72 in modo da evitare ogni pericolo di collisione;
- Art. 5 – che la navigazione delle unità navali nelle zone interessate dai lavori in questione dovrà avvenire ad opportuna distanza di sicurezza, alla minima velocità consentita per mantenere il governo dell'unità, prestando la massima attenzione e che sia subordinata all'avvenuta conferma, da parte del mezzo operante, di libero transito, evitando in ogni caso qualsiasi interferenza con la loro rotta ed operatività;
- Art. 6 – che nuovi canali eventualmente dichiarati navigabili dalle Autorità competenti, vengano effettivamente aperti alla navigazione solo a seguito di adeguata segnalazione, previa individuazione della titolarità delle funzioni di continuo monitoraggio, manutenzione ed emissione di apposita Ordinanza ex Art.59 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- Art. 7 – che l'Impresa A.T.I. VEZZOLA S.p.a. esecutrice dei lavori, deve:
- Impiegare mezzi nautici muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
 - Impiegare personale marittimo e tecnico qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire, e regolarmente assicurato ai fini antinfortunistici;
 - Dare inizio ai lavori, solo dopo aver acquisito eventuali ulteriori autorizzazioni il cui rilascio sia previsto da parte di altri Enti/Amministrazioni;
 - Informare questo Ufficio Circondariale Marittimo dell'avvenuta conclusione dei lavori e della piena fruibilità della zona di mare utilizzata per i pubblici usi del mare;

- Indicare idoneamente gli specchi acquei corrispondenti, di volta in volta interessati dai lavori, ed espletare scrupolosamente attività di vigilanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;
- Assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e sicurezza del lavoro e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo, compresa l'accortezza e necessaria diligenza nell'esecuzione di ogni operazione;
- Sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima;
- Prestare la massima attenzione all'eventuale recupero di oggetti che potrebbero rivelarsi ordigni bellici e/o comunque pericolosi o costituenti beni archeologici. In tal caso le attività devono essere immediatamente sospese, dandone comunicazione ai sensi del successivo capoverso.

Art. 8 – che è fatto obbligo, in ogni caso, all'Impresa esecutrice dei lavori:

- Notificare la presente Ordinanza ai Comandanti dei mezzi nautici impiegati, restituendo la copia opportunamente firmata per presa visione ed integrale comprensione, a questo Comando;
- Comunicare a mezzo fax tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Goro, la data e l'ora di inizio delle operazioni ed ogni loro eventuale interruzione e/o variazione, il termine dei lavori nel tratto oggetto della presente Ordinanza, nonché ogni situazione di pericolo che dovesse eventualmente insorgere durante l'esecuzione delle operazioni;
- Comunicare ogni giorno, tramite VHF canale 16/14, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Goro, gli orari di inizio e fine lavori.
- Comunicare per iscritto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Goro, i nominativi ed i recapiti telefonici delle persone incaricate e responsabili delle operazioni in mare;
- Assicurare la segnalazione diurna e notturna delle tubazioni galleggianti e/o semi sommerse e di qualunque eventuale ostacolo alla navigazione, utilizzate per il refluentamento del materiale dragato, mediante apposizione di cartelli e gavitelli fosforescenti sormontati da luce intermittente gialla;
- Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni riportate, dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, nel verbale di consegna n°13/2010 dell'Area demaniale marittima oggetto dei lavori di cui sopra;

Art. 9 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina Ordinanze del sito www.portogaribaldi.guardiacostiera.it e che viene trasmessa a tutti gli Enti/Comandi che hanno partecipato alla conferenza di servizi in premessa citata per i rispettivi controlli di competenza in materia di polizia, sicurezza, demanio ed ambiente.

I trasgressori delle norme contenute nella presente Ordinanza e chiunque manometta gli appositi segnali monitori, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1112, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del Codice sulla Nautica da Diporto e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a terzi (persone o cose) o all'ambiente marino dall'inosservanza delle disposizioni sopra impartite.

Art. 10 – L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi ed in conseguenza dei lavori di cui sopra.

Art. 11 – La validità della presente Ordinanza potrà essere prorogata qualora si prolungassero i lavori. A tal fine dovrà essere comunicato con ampio anticipo tale circostanza per l'emissione di adeguata Ordinanza di proroga.

Porto Garibaldi, li: 16.11.2010

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sebastiano CARTA